



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione I Civile, in persona del giudice
monocratico dott. Liliana Guzzo

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG n. 1384/2018 (già RG 8991/2015) promossa con atto di
citazione notificato

da

[REDACTED]
assistita e difesa dall'avv.to Franco Fabiani con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv.to Luca Sprezzola giusta mandato in atti

attrice -

contro

**Credit Agricole Cariparma s.p.a. quale procuratrice speciale di Credit Agricole
Friuladria già Banca Friuladria s.p.a.**

con avv.to Antonio Ferraguto giusta mandato depositato con la comparsa di
costituzione di nuovo difensore

oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI DELL' ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia,

- **dichiarare** che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente per il quale è
causa, per i titoli accertati come indebiti dalla sentenza parziale n. 316/18 pubblicata
in data 12 febbraio 2018, la somma di **euro 5.124,88**, di cui euro 1.607,18 a titolo di
anatocismo, euro 3.193,60 a titolo di commissioni di massimo scoperto ed euro
324,10 a titolo di spese, come risultante dalla depositata Consulenza tecnica d'ufficio
redatta dal CTU Dott. Rubin;

- **condannare** la banca convenuta ad accreditare sul conto della attrice la medesima
somma di **euro 5.124,88** (o quella diversa ritenuta di giustizia), così condannando la
banca a rideterminare il saldo del conto corrente azionato alla data dell'ultima
contabile prodotta in giudizio da euro - 44.473,36 ad euro - 39.348,48.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la
consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la
consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e
CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente
procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti
ed onorari.

CONCLUSIONI DI CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

in via preliminare:

accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento per le ragioni
dedotte in atti e/o comunque l'intervenuta prescrizione con riguardo ad ogni
domanda di accertamento e di riaccredito/ripetizione relativa ad annotazioni anteriori



al 30.10.2005 e/o l'improponibilità della domanda di accertamento e ricalcolo con riguardo alle annotazioni a debito ante decennio per carenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.;

in via principale, nel merito:

dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque respingere, anche perché prescritte, tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte

nei confronti di CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A. con riferimento all'intero periodo di rapporto.

in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge nei confronti

RAGIONI DELLA DECISIONE

ha esposto di aver acceso presso la agenzia di Favaro Veneto (VE) di Banca Intesa s.p.a. un articolato rapporto contrattuale di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n. 242126 e rinumerato in 46232402 alla data 31.7.2008 nell'ambito del quale era confluita la concessione di un'apertura di credito variamente composta e rappresentata da utilizzazione di credito sul conto, da anticipazioni per sconto e da altri negozi bancari e dando atto che il rapporto era ancora in essere.

Ha poi affermato di non disporre di documentazione contrattuale salvo due moduli, consegnati dalla Banca nel 2014 a seguito di sua richiesta e precisamente due moduli di apertura di credito in conto corrente con preutilizzo di portafoglio, l'uno recante la data del 20.1.1997 e l'altro del 2.1.1998 contenenti la indicazione dei tassi di interesse applicati e il primo anche della misura della commissione di massimo scoperto. Entrambi non recavano la indicazione della misura delle spese fisse di chiusura conto.

Ha altresì affermato che in sede di procedura di mediazione obbligatoria Cariparma s.p.a. quale procuratrice speciale di Banca Popolare Friuladria s.p.a. aveva sostenuto che sebbene il rapporto fosse sorto nel 1996 esso era stato da essa acquisito solo dal 1° luglio 2007, data di efficacia del contratto di conferimento parziale di ramo d'azienda da parte di Banca Intesa s.p.a., cedente, ed aveva eccepito il suo difetto di legittimazione a contraddire in ordine agli addebiti mossi per il periodo anteriore al 1.7.2007.

L'attrice asserendo che non vi era chiarezza sull'effettivo legittimato passivo ha convenuto in giudizio sia Banca Intesa San Paolo s.p.a. che Banca Friuladria s.p.a.

Ha affermato che nel corso rapporto erano stati applicati:

- illecito anatocismo
- indebite spese di chiusura periodica (trimestrale) del conto non dovute perché la chiusura del conto cui esse si riferivano era fittizia
- commissioni di massimo scoperto non pattuite e comunque illecite anche per assenza di causa

ed ha formulato le conclusioni di merito e in via istruttoria trascritte in premessa.

Si è costituita in giudizio Intesa San Paolo s.p.a. eccependo in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva eccependo altresì in subordine, che le domande dell'attrice erano inammissibili e/o improponibili, eccependo inoltre la prescrizione e chiedendo comunque la reiezione nel merito delle domande attoree.

Si è costituita anche Banca Popolare Friuladria s.p.a. affermando che tra la attrice ed essa Banca Popolare Friuladria s.p.a. il rapporto di conto corrente bancario si era perfezionato solo a far data dal 1.4.2007 data di subentro nello sportello di Favaro Veneto

Ha in ogni caso chiesto per l'ipotesi in cui venisse riconosciuta una sua qualche responsabilità per il pregresso, di esser tenuta indenne e/o malevata dalla cedente.



Ha eccepito la inammissibilità della domanda di mero accertamento e ricalcolo del saldo, non correlata a domanda di ripetizione sul rilievo che trattavasi di domande di accertamento di "fatti" nel mentre la giurisdizione contenziosa era attinente solo a diritti.

Ha inoltre eccepito la prescrizione di ogni rimessa annotata sul conto corrente precedentemente al decennio anteriore alla data della domanda giudiziale affermando che benchè le domande attoree fossero volte a far valere clausole nulle e vi fosse mera domanda di ricalcolo del dovuto l'intento era "*quello di ottenere una condanna sostanzialmente ripetitoria*"; in punto prescrizione ha altresì evidenziato che risultavano una serie di contratti di conto anticipi su fatture o s.b.f. ed ha affermato che per le operazioni di anticipo il dies a quo del termine prescrizione decorreva dalla data del pagamento *ergo* dell'incasso o addebito in conto corrente senza che potesse aver rilievo la data di chiusura del conto.

Ancora ha affermato: la carenza di interesse ex art 100c.p.c. relativamente ad un accertamento coinvolgente poste che sarebbero risultate prescritte qualora si fosse agito in ripetizione; la acquiescenza palesata dal cliente a quanto risultante in conto, derivante dalla mancata contestazione dello stesso per lunghissimo tempo; la irripetibilità delle rimesse ripristinatorie .

Quanto alla affermazione di illecito anatocismo ha asserito che la censura era infondata in quanto la Banca aveva rispettato i dettami imposti dal CICR con la delibera 9.2.2000, la cui legittimità derivava dall'art 120 TUB ed osservando come in ogni caso in data 20.12.2004 era stato espressamente firmato da controparte il contratto di trasformazione del conto corrente che conteneva la pattuizione di pari periodicità di interessi creditori e debitori.

Quanto alle censure in ordine alle CMS ha evidenziato che essa laddove pattuita era conforme al dettato normativo, che trattavasi di patto sorretto da causa lecita e che in ogni caso dal 2009 in avanti gli importi addebitati a tal titolo erano pari a zero.

Quanto alle censure in ordine alle spese di chiusura conto ha affermato che dal 2004 esse erano pari a zero e che per il periodo precedente, erano conformi a lecita pattuizione.

Ha contestato infine la richiesta di interessi di mora per il caso di chiusura del conto in corso di rapporto.

Ha formulato le seguenti conclusioni "*in via preliminare: ferme le considerazioni svolte sul paragrafo 1), qualora il Tribunale lo ritenesse necessario, si chiede che ai sensi degli artt. 269, comma 2 e 167, comma 3, cpc sia disposto un differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del 'terzo' Intesa Sanpaolo SpA con sede in Piazza San Carlo 156, Torino, nel rispetto dei termini di legge, affinché, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte, in tutto o in parte, le domande attoree, la stessa Intesa Sanpaolo S.p.A. sia dichiarata tenuta a garantire Banca Friuladria contro gli effetti dell'eventuale accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree e, per l'effetto, ponendo a suo carico gli effetti di ogni eventuale accertamento, ricalcolo e/o futuro obbligo di restituzione;*

ancora in via preliminare: si accerti l'inammissibilità della domanda di accertamento per le ragioni dedotte in atto e/o comunque l'intervenuta prescrizione come eccepita in parte narrativa con riguardo ad ogni accertamento e domanda di riaccredito/ripetizione relativa ad annotazioni anteriori al 30.10.2005 e/o l'improponibilità della domanda di accertamento e ricalcolo con riguardo alle annotazioni a debito ante decennio per carenza di interesse ex art 100 c.p.c.

in via principale: in accoglimento delle deduzioni in fatto ed in diritto sopra svolte, contrariis reictis, Voglia rigettare le pretese e le domande attoree, in principalità con riferimento al periodo di competenza di Friuladria (01.04.2007ad oggi), nonché,



ferma comunque l'eccepciona prescrizione, con riferimento all'intera durata del rapporto;

in via subordinata e riconvenzionale/trasversale nei confronti della convenuta Banca Intesa Sanpaolo SpA: nell'eventualità in cui non fosse ritenuta necessaria la chiamata del terzo formulata in via preliminare, dichiarare tenuta Banca Intesa Sanpaolo a garantire la Banca Popolare Friuladria Spa contro gli effetti dell'eventuale accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree e, per l'effetto, ponendo a suo carico gli effetti di ogni eventuale accertamento, ricalcolo e/o futuro obbligo di restituzione: Spese e competenze di lite interamente rifuise

E' stato concesso il termine per il deposito di memorie ex art 183 VI comma c.p.c. Successivamente è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore di data 15.6.2017 per Credit Agricole Cariparma s.p.a. quale procuratrice speciale di Credit Agricole Friuladria già Banca Friuladria s.p.a..con cui la banca ha dato atto di aver "definito con Intesa Sanpaolo s.p.a ogni controversia interpretativa del contratto di cessione" dichiarando altresì di rinunciare alle domande, eccezioni e conclusioni tutte svolte nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a a spese compensate" e dichiarando di essere l'unico legittimato passivo relativamente ai rapporti di causa.

Con sentenza n.316/2018 il Tribunale ha così statuito:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Banca Intesa Sanpaolo s.p.a.
- 2) compensa le spese di lite tra Intesa Sanpaolo s.p.a.e le altre parti relativamente al giudizio definito nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a
- 3) rigetta le eccezioni per come formulate nel presente giudizio da Credit Agricole Cariparma s.p.a. quale procuratrice speciale di Credit Agricole Friuladria già Banca Friuladria s.p.a. di inammissibilità, improponibilità, difetto di interesse nonché prescrizione relativamente alle domande attoree di accertamento;
- 4) accerta la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi debitori del contratto di conto corrente del 1996 e della apertura di credito in conto corrente del 20.1.97, nonché la illiceità delle annotazioni in conto, a debito, della capitalizzazione solo fino al 19.12.2004
- 5) accerta la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto di cui alla apertura di credito del 20.1.1997 e la illiceità delle annotazioni in conto delle commissioni di massimo scoperto solo sino al 11.8.2004
- 6) rimette la causa davanti al G. I. per il proseguo come da separata ordinanza con cui dispone anche la separazione del giudizio relativo ad Intesa Sanpaolo s.p.a dal restante giudizio che prosegue "

Con la separata coeva ordinanza (oltre a disporre la separazione del giudizio definito tra [redacted] Credit Agricole Cariparma s.p.a. quale procuratrice speciale di di Credit Agricole Friuladria già Banca Friuladria s.p.a. e Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. dal giudizio tra [redacted] e Credit Agricole Cariparma s.p.a. quale procuratrice speciale di Credit Agricole Friuladria già Banca Friuladria s.p.a.) è stata disposta CTU ai fini di determinare, per quanto consentito dalla documentazione dimessa in causa

- l'ammontare delle somme "addebitate" in conto dalla banca all'attrice, a titolo di interessi anatocistici, sino al 20.12.2004
- l'ammontare delle somme addebitate in conto dalla banca a titolo di commissioni di massimo scoperto sino al 12.8.2004 ;
- l'ammontare delle spese fisse per chiusura periodica se applicate in difetto di previsione pattizia.

All'esito della CTU la causa, sulle conclusioni trascritte in premessa, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 per conclusionali e repliche



ooo

Dato atto delle statuizioni contenute nella sentenza 316/18 restano solo da quantificare gli illeciti addebiti relativi alle clausole dichiarate nulle e alle spese non pattuite,

Atteso l'onere della prova ex art.2697 cc spetta al correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di indebitato, o nel caso di conto ancora aperto, al fine di chiedere la rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti, fornire la prova dell'ammontare degli indebiti da rettificare ovvero degli importi da espungere dal conto corrente; come quando agisce la Banca ad essa è imposto di produrre la documentazione contabile e in particolare gli estratti conto dall'inizio del rapporto per consentire la puntuale e non meramente approssimativa ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, così quando agisce il correntista egli è onerato di analogo onere probatorio.

Con la precisazione che *"Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato"* (v. sentenza Corte Cass n.11543 /2019).

Nella fattispecie le prove fornite dalla correntista constano solo degli estratti conto scalari e riepilogativi dal primo trimestre 2002 al primo trimestre 2014 (documenti da 8 a 54 del fascicolo di parte attrice) mentre non risultano depositati agli atti gli estratti conto riportanti i movimenti analitici del conto corrente oggetto di causa; manca anche tutta la documentazione contabile (estratti conto scalari e analitici) del periodo antecedente al 2002.

Il CTU ha rilevato che dalla lettura degli estratti conto scalari è possibile comprendere che sul conto corrente nel corso del tempo risultano in essere quattro diverse linee di credito, in relazione alle quali sono stati applicati tassi differenziati. Il saldo iniziale (al primo trimestre 2002) è debitore e ammonta a -54.598,77 euro ed il CTU ha correttamente fatto riferimento per elaborare i conteggi in difetto di diverse emergenze a tale primo saldo debitore documentato

All'esito di corretta valutazione tecnica espressa nella CTU e che il giudice fa propria è emerso che sono stati annotati a debito nel periodo di riferimento: € 1.607,18 quali interessi anatocistici, alla data del 20 dicembre 2004, pari alla differenza tra gli interessi complessivamente "addebitati" e gli interessi rideterminati in regime di capitalizzazione semplice ed € 3.193,60 per commissioni di massimo scoperto fino all'agosto 2014. E' stato poi individuato in € 324,10 l'importo addebitato per spese fisse di chiusura conto non pattuite

Resta solo da dire che trattasi di mere espunzioni di addebiti che lasciano del tutto impregiudicata la questione della prescrizione opponibile dalla Banca ad eventuali richieste di pagamento che la cliente possa in futuro avanzare relativamente ad



eventuali pagamenti "solutori" intervenuti successivamente alle poste indebitamente annotate

Le spese di lite atteso l'esito del giudizio vanno compensate per metà, con condanna della convenuta maggiormente soccombente a rifondere alla controparte la residua metà delle spese di lite ivi comprese quelle di CTP nella misura di € 1750,00 oltre accessori (come da nota spese del CTP dimessa in causa), con distrazione in favore dell'avv.to Fabiani antistatario che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso le sue competenze

Le spese di CTU vanno poste per un terzo a carico della attrice e per due terzi a carico di parte convenuta

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, domanda disattesa

1) determina, in € 1.607,18 i non dovuti addebiti per interessi anatocistici, alla data del 20 dicembre 2004, in € 3.193,60 i non dovuti addebiti per le commissioni di massimo scoperto fino alla data del 12 agosto 2004 e in € 324,10 i non dovuti addebiti per spese fisse di chiusura conto, contabilizzati nel rapporto di conto corrente ed ordina alla Banca di rettificare il conto eliminando dette poste contabili

2)compensa per metà le spese di lite; condanna parte convenuta a rifondere alla attrice la residua metà delle spese di lite, quota che liquida in € 3627,00 per competenze professionali ed €272,00 per spese oltre spese generali IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili ed oltre alle spese di CTP nella misura di € 1750,00 oltre accessori, con distrazione in favore dell'avv.to Fabiani

3)pone le spese di CTU per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico della convenuta.

Venezia 20.8.2020

Il giudice

Dott. Liliana Guzzo

